TRIBUNALE DI FORLI'

IL GIUDICE

Letto il ricorso ex art. 591 ter c.p.c. depositato in corso di causa da

rilevato che, allo stato, i motivi di ricorso appaiono generici e fondati essenzialmente su questioni di carattere formale, senza che sia chiarito quale vulnus sostanziale alla posizione dell'istante si riconnetta ai vizi denunciati in ricorso,

rilevato che la prossimità del tentativo di vendita era comunque nota alle parti, stante che la prosecuzione della attività di vendita era stata disposta con ordinanza 24.9.2024,

rilevato, dunque, che non appaiano sussistenti i presupposti di fumus e periculum atti ad una sospensione cautelare delle attività di vendita,

rilevato tuttavia che, da un confronto con la dott.ssa Antonella Odierna, Notaio delegato alla vendita, è emerso che non sono stati effettuati depositi cauzionali né offerte in relazione all'esperimento di vendita calendarizzato per il 27.11.2024,

letto l'art. 161 bis disp. att. c.p.c., laddove prevede la possibilità di un rinvio della vendita, che allo stato non comprometterebbe né pregiudicherebbe alcuna posizione giuridica soggettiva, non essendo state presentate offerte né prestate cauzioni,

p.q.m.

rigetta l'istanza di sospensione disponendo il mero rinvio della vendita sino alla udienza che si provvede più oltre a fissare, con riserva all'esito di provvedere eventualmente in ordine alla prosecuzione delle vendite,

FISSA

per la discussione dell'istanza ex art. 591 ter c.p.c. l'udienza del 18/12/2024 ore 11:30 , mandando a parte istante di notificare alle controparti l'istanza entro e non oltre il……30.11.2024……..

Si comunichi alle parti e al delegato.

Forlì, 26/11/2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Valentina Vecchietti

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009